



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 66 Del 21-06-2012

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE RIZZI VITO NUNZIO C/COMUNE
--

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **16:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 19-06-012
Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
Favorevole , 21-06-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con atto notificato in data 17/5/2012, il sig. Rizzi Vito Nunzio, a mezzo del suo procuratore in giudizio avv. Sebastiano Brindisi ha citato in giudizio il Comune di Sannicandro, dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima, per sentirne dichiarare la sua responsabilità per i danni dallo stesso riportati alla sua autovettura, a seguito del sinistro in cui era incorsa, mentre suo figlio Francesco, alla guida della medesima, il giorno 2.11.2010, percorrendo il Corso Vittorio Emanuele III, giunto nei pressi della Stazione di servizio IP, urtava contro un tombino della fognatura, sollevatosi a causa di una intensa precipitazione piovosa in atto;

Che, l'attore ha riferito inoltre che:

- a seguito dell'impatto, la macchina aveva riportato la rottura della coppa dell'olio, la cui riparazione aveva richiesto un esborso di circa € 830,00;
- per il relativo risarcimento aveva investito il Comune, in qualità di proprietario della strada e l'AQP, quale presunto manutentore della condotta fognaria;
- l'AQP aveva riscontrato la richiesta respingendo qualsiasi addebito adducendo che "Ai sensi dell'art. 3 della convenzione ATO non è oggetto della presente convenzione la gestione del servizio di conduzione e manutenzione della fognatura separata per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche", ed aveva invitato quindi l'istante a rivolgere qualsivoglia richiesta risarcitoria unicamente nei confronti dell'Amministrazione comunale di Sannicandro;

Evidenziato che l'episodio lamentato rappresenta uno degli innumerevoli casi che da tempo si registrano su detta arteria stradale ogniqualvolta vi siano delle precipitazioni ed i tombini della rete fognaria si sollevano, provocando notevoli danni che, sinora venivano tranquillamente tacitati dall'AQP, riconoscendone la propria responsabilità e competenza in materia;

Che negli ultimi tempi con detto Ente è insorta una problematica, a seguito della quale l'AQP, invocando in maniera arbitraria la Convenzione ATO, declina qualsiasi responsabilità in ordine a simili sinistri;

Che, il responsabile del nostro Ufficio Tecnico ha riferito che il fenomeno si è manifestato anche in assenza di precipitazioni meteoriche, tanto da far ritenere che la soluzione sia da ravvisarsi in lavaggi più accurati e frequenti, da parte dell'A.Q.P.;

Ritenuto pertanto doveroso costituirsi in giudizio per contrastare le avverse pretese che, ove accolte rappresenterebbero un pericoloso precedente, affidando specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente, con espresso invito a chiamare in garanzia l'AQP, Ente gestore e manutentore della rete fognaria;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Visto l'art. 2233 del C.C. che a tal proposito prescrive che lo stesso sia adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse esposte in narrativa che qui si intendono riportate ed approvate per divenire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di costituirsi nel giudizio in premessa riportato per far valere i diritti e le ragioni dell'Ente.
3. Di subordinare, ad ogni modo, la costituzione medesima al parere conforme del professionista incaricato.

4. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Caterina Mondelli con studio legale in Acquaviva delle Fonti, via Martiri Di Via Fani n.11.
5. Di prenotare ai suddetti fini la somma di €. 500,00 sul cap. 510 epigrafato "Spese per liti, arbitraggi, transazioni", che sarà offerto al legale quale costo inderogabile per la difesa dell'Ente, tanto in mancanza di una nuova disciplina chiara della materia, a seguito dell'intervenuta abolizione della tariffa professionale.
6. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui al punto 5).
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE

DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

